TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 333

Trattamento di quiescenza del personale insegnante dei comuni autonomi

A decorrere dal 1° gennaio 1932 sono trasferiti a carico dei RR. provveditorati agli studi; i contributi al monte pensioni amministrato dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, dovuti per gl'ispettori scolastici, per i direttori didattici e per gl'insegnanti elementari dai comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole, a norma del capo III titolo I, del testo unico 23 marzo 1931, n. 707. Nulla e' innovato nei riguardi del trattamento di quiescenza a favore dei detti insegnanti, alle disposizioni del citato testo unico. Gl'ispettori scolastici, i direttori didattici e gl'insegnanti elementari ancora iscritti ai regolamenti speciali di pensione dei comuni sopra indicati sono, con la stessa decorrenza, iscritti al monte pensioni, a cui saranno corrisposti dagli interessati e dai RR. provveditorati agli studi, in sostituzione dei comuni, i contributi rispettivamente stabiliti dal citato testo unico. Le pensioni e le indennita' spettanti a tali insegnanti saranno liquidate a norma degli articoli 94 e seguenti dello stesso testo unico e ripartite, a carico del monte pensioni e dei comuni, in proporzione della durata dei servizi, rispettivamente resi con iscrizione al monte pensioni o ai regolamenti speciali. (10) Gl'ispettori scolastici, i direttori didattici e gl'insegnanti elementari che si trovino nelle condizioni previste al precedente comma, le loro vedove e i loro orfani minorenni hanno facolta' di chiedere che la pensione o l'indennita' sia liquidata, per l'intera durata del servizio, secondo le norme dei regolamenti speciali ai quali siano iscritti all'entrata in vigore del presente Testo Unico. In tale ipotesi la direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza determina contabilmente la quota a carico del monte pensioni secondo il citato testo unico 23 marzo 1931, n. 707, comunicandone l'importo alla Corte dei Conti. (10) La Corte provvede al conferimento dell'assegno complessivo dovuto all'ispettore scolastico, al direttore didattico o all'insegnante in base al regolamento speciale del comune, valutando, a carico del comune medesimo, anche il periodo pel quale sia stata effettuata la devoluzione di cui agli articoli 161 e seguenti del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, modificati con il R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1773, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 426, che puo' essere chiesta dal direttore didattico o dall'insegnante anche posteriormente all'iscrizione al monte pensioni. (10) L'importo della pensione o dell'indennita' e' ripartito dalla Corte dei Conti tra il monte pensioni e i comuni con regolamento proprio, con le norme di cui ai precedenti comma: la differenza tra la quota a

carico del monte pensioni, secondo la liquidazione deliberata dalla Corte dei Conti e quella risultante dalla liquidazione gia' eseguita dal monte in base alle norme del testo unico 23 marzo 1931, n. 707, fa carico allo Stato. (10) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei riguardi del Governatorato di Roma e dei direttori didattici e degl'insegnanti elementari da esso dipendenti. (1) (10)

Versione in vigore dal 28 luglio 1933, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 10

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il Regio D.L. 31 dicembre 1931, n. 1756, convertito senza modificazioni dalla L. 26 maggio 1932, n. 576, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'entrata in vigore delle disposizioni contenute negli articoli 332 e 333 del testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e' rinviata a non oltre due anni dall'attuazione del citato testo unico, e sara' regolata con decreti da emanare ai sensi del primo comma dell'art. 331 del testo unico medesimo". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 5) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 febbraio 1932.

(10) Il Regio Decreto 1 luglio 1933, n. 786 ha disposto: - (con l'art. 18, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 333 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale hanno applicazione dal 1° gennaio 1934, esclusivamente nei riguardi degli insegnanti elementari"; - (con l'art. 18, comma 2) che "La ripartizione, prevista dal secondo comma del citato art. 333, fra Monte pensioni e Comuni, delle pensioni e delle indennita' spettanti al personale insegnante, e' eseguita in proporzione della durata dei servizi rispettivamente resi con iscrizione al Monte pensioni e alla dipendenza di Comuni con regolamenti speciali"; - (con l'art. 18, comma 3) che "Gli adempimenti spettanti alla Corte dei conti in applicazione dei comma terzo, quarto e quinto del ripetuto articolo 333 sono demandati al Ministero dell'educazione nazionale, fermo restando il diritto di ricorso alla Corte dei conti ai sensi delle leggi vigenti".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-333-trattamento-di-quiescenza-del-personale-insegnante-dei-comuni-autonomi/versione/10

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it